



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

Via Giuseppe Natoli Gatto 115 – 0941363301 – protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 09/2021 del 05/04/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione di C.C. n. 6 del 05/02/2021 "Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del TUEL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-bis, comma 6, del DL 135/18, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39-ter del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162 e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 quater Decreto Legge 30.12.2019, n. 162".

In data odierna alle ore **16:30**, ritenendo di potersi riunire in conferenza audio-video per ragioni di cautele conseguenti alla pandemia da coronavirus, convocato per le vie brevi, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gioiosa Marea, nominato con Deliberazione C.C. n. 39 del 09.10.2020 i.e., con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Giuseppe Dott. Cambria – presidente	x	
Antonio Dott. Prestianni – componente	x	
Salvatore Rag. Palilla – componente	x	

si è riunito - *convocato per le vie brevi* - in via telematica a mezzo piattaforma (**G-Meet**) che consente di espletare l'attività da remoto e, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'art. 239 del TUEL, per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

In considerazione della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le attività di verifica non possono essere attuate presso l'Ente, dovendo in ogni caso questo Organo di revisione attuare ogni attività utile all'espletamento della propria funzione con particolare riferimento all'art. 239 del TUEL,

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

- ha ricevuto, tramite pec, in data 29/03/2021 la nota prot. 4009 di richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 05/02/2021 avente ad oggetto: "**Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del TUEL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-bis, comma 6, del DL 135/18, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39-ter del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162 e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 quater Decreto Legge 30.12.2019, n. 162**".
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che

- *l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:*
 1. *Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.*
 - 1-bis. *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.*
- *l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: ... omississ. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*

- *l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., stabilisce che:*
 1. *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.*
- *la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito l'articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali), quater che recita:*
 1. *Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.*
 2. *L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.*
 3. *Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.*
 4. *La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione).*
- *l'articolo 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:*
 - *Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*

- Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
- Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/11/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2019;
- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale, con atto n. 11 del 04/02/2021 è stato approvato lo schema di Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019, che evidenzia un disavanzo pari ad € - 10.084.822,91;
- con verbale n. 5 del 08.03.2021 è stata esitata la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019.
- è in corso di deliberazione la proposta per il Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019, che riporta un disavanzo di amministrazione di euro - 10.084.822,91.
- detto disavanzo di amministrazione di euro - 10.084.822,91, riporta un saldo negativo in quanto frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e ciò in virtù di diverse disposizioni normative;
- il ripiano dello stesso avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, secondo la tipologia di accantonamento e l'annualità in cui è sorta;

Risultato di Amministrazione al 31.12.2019

La composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 è la seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Risultato di amministrazione	731.349,02
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019	5.762.437,01
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e s.m.i	2.083.444,34
Fondo contenzioso	877.049,77
Altri accantonamenti	1.582.025,05
Totale parte accantonata	10.304.956,17
Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.121.157,76
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri Vincoli	0,00
Totale parte vincolata	81.215,76
Parte destinata agli investimenti	430.000,00
Totale parte disponibile	-10.084.822,91

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

- Sino al 31.12.2018 l'Ente ha determinato il F.C.D.E. secondo il Metodo Semplificato. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, calcolato col metodo ordinario, è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi;
- La norma consente di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, e specificamente all'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2021 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili;
- la determinazione del disavanzo da F.C.D.E avviene come di seguito:

Determinazione Disavanzo F.C.D.E. - anno 2019		
Descrizione	importo	
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	948.796,75	
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	507.096,48	
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - <i>Esercizio 2019</i>	215.269,37	
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato	(a-b+c)	656.969,64
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	5.762.437,01	
f) Differenza da Ripianare	(e-d)	5.105.467,37

- **Il maggiore disavanzo, come sopra determinato, dovrà essere oggetto di ripiano, con quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021 e per 15 anni consecutivi per un importo di euro 340.364,49;**

Tenuto conto che

- l'articolo 151, comma 1, del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno l'approvazione del bilancio di previsione;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 è stato prorogato alla data del 31 marzo 2021 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2021;
- nel bilancio di previsione 2021-2023 – **dall'esercizio 2021** - e in quelli successivi fino al 2035, dovranno essere iscritte le quote di copertura del disavanzo da F.C.D.E. ammontante a complessivi euro 5.105.467,37 - **per un importo annuo di euro 340.364,49;**
- nel bilancio di previsione 2021-2023 – **dall'esercizio 2021** - e in quelli successivi fino al 2023, dovranno essere iscritte le quote di copertura del disavanzo ordinario ammontante a complessivi euro 2.720.742,50 - **per un importo annuo di euro 906.914,17;**

- nel bilancio di previsione 2021-2023 – **dall'esercizio 2021** - e in quelli successivi fino al 2025, dovranno essere iscritte le quote di copertura del disavanzo da ruoli minimi ammontante a complessivi euro 175.165,20 - **per un importo annuo di euro 35.033,04**;
- nel bilancio di previsione 2021-2023 – **dall'esercizio 2021** - e in quelli successivi fino al 2042, dovranno essere iscritte le quote di copertura del disavanzo da F.A.L. ammontante a complessivi euro 2.083.444,34;
- gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo dovranno essere imputanti distintamente nel predisponendo bilancio di previsione 2021-2023 e la presente delibera sarà parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del TUEL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-bis, comma 6, del DL 135/18, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39-ter del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162 e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 quater Decreto Legge 30.12.2019, n. 162**".

Resta inteso che il presente parere espleta gli effetti nei termini in cui è reso, previa approvazione da parte del competente organo consiliare della proposta relativa all'approvazione del Rendiconto della gestione 2019, così come formulata.

Si raccomanda un costante monitoraggio nell'esercizio corrente e nei futuri interessati dal presente provvedimento, al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali, che non consentirebbero di mantenere correttamente agli impegni assunti in questa sede.

Del ché, alle ore **20:15** si dà atto della chiusura della seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Giuseppe CAMBRIA

f.to Antonio PRESTIANNI

f.to Salvatore PALILLA